

Art 12, comma 10, DL 78/2010 (convertito con legge 122/2010)
(passaggio da TFS a TFR dall'1/1/2011)

Il Trattamento di Fine Servizio (**TFS**) è il sistema di calcolo della liquidazione di fine rapporto applicato ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 ed assume la denominazione di indennità di buonuscita (**IBU**, regolata dal DPR 1032/1973) per i dipendenti statali civili e militari già iscritti all'ENPAS, e indennità prestazione di fine servizio (**IPS**, regolata dalla legge 152/1968) per i dipendenti degli enti locali e del SSN già iscritti all'INADEL.

Per i dipendenti pubblici assunti dall'1/1/2001 e per i dipendenti privati la liquidazione è denominata TFR ma mentre per i dipendenti privati il calcolo è regolato dall'art. 2120 codice civile, per i dipendenti pubblici resta regolato dal DPCM 20/12/1999.

I diversi calcoli:

IBU = l'indennità lorda è pari all'80% dello stipendio mensile percepito nell'ultimo giorno di servizio (comprensivo di 13.ma) moltiplicato per gli anni di servizio.

Per il calcolo degli anni utili si effettua l'arrotondamento ad anno della frazione 6 mesi ed 1 giorno. Gli emolumenti utili ex CCNL 12/2/2010 per i Ministeri, 21/7/2010 per le Agenzie Fiscali, 28/7/2010 per l'Università e Ricerca sono lo stipendio base e la retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento alla cessazione del servizio.

La contribuzione è pari al 9,60% di cui 2,50% a carico del lavoratore.

Il netto è determinato sottraendo all'indennità lorda la somma di €. 309,87 per ogni anno di servizio ed applicando l'aliquota media IRPEF di cui all'art. 19, comma 2 bis, TUIR (e cioè l'importo ottenuto dopo la detrazione di €. 309,87 diviso per gli anni su cui è stato calcolata l'IBU e moltiplicato per dodici. All'importo così ottenuto va detratto il rapporto fra contributo a carico dipendente e contributo complessivo versato dall'Ente).

IPS = differisce dall'IBU per il calcolo, che è effettuato sullo stipendio mensile medio degli ultimi 12 mesi di servizio (sempre considerato all'80%) diviso per 15.

Gli emolumenti utili sono (ex CCNL di riferimento) lo stipendio base e l'intera retribuzione di posizione per gli enti locali mentre per i dirigenti del SSN lo stipendio base, l'indennità di specificità medica, di rapporto esclusivo e l'indennità di struttura complessa (se in godimento), la retribuzione di posizione con esclusione della parte variabile.

La contribuzione è pari al 6,88% di cui 2,50% a carico del dipendente. La tassazione IRPEF è identica

TRF dei pubblici dipendenti. = Segue totalmente le regole del TFR dei dipendenti privati in merito al calcolo dei periodi (i servizi frazionati sono considerati a mese con arrotondamento superiore dei 15 giorni di servizio) e della prestazione (pari alla retribuzione anno per anno maturata divisa 13,5 e rivalutata dell'1,5% fisso e del 75% dell'indice ISTAT di rivalutazione).

Al contrario dei privati (per i quali la contribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro) resta la contribuzione già prevista per l'IBU e l'IPS anche per la quota a carico dipendente.

L'accantonamento del TFR è virtuale e non reale e conseguentemente il dipendente pubblico non ha diritto all'anticipazione fino al 70% dell'importo maturato di cui al comma 7 dell'art. 2120 cc.

La retribuzione utile è (per i dirigenti) identica a quella prevista per l'IBU e l'IPS (mentre per i privati è normalmente pari a tutto lo stipendio percepito salvo diversa disposizione dei CCNL).

La tassazione IRPEF differisce rispetto al TFS perché non si applica la riduzione di €. 309,87 per ogni anno di servizio, si sottrae dal lordo la tassazione già applicata sulla rivalutazione e non si detrae invece il rapporto fra contributo versato complessivamente dal datore di lavoro e contributo a carico dipendente (ed il dipendente pubblico il contributo lo versa lo stesso). In definitiva, quindi la tassazione IRPEF del TFR è più sfavorevole di circa il 4/5%. Per quanto riguarda il calcolo della prestazione non ci sono sostanziali differenze fra TFR e TFS se le retribuzioni sono costanti, mentre la differenza può essere rilevante se gli stipendi maggiori vengono conseguiti solo nell'ultimo periodo di servizio dal momento che il TFS considera solo quest'ultimo mentre il TFR si calcola anno per anno su tutta la vita lavorativa.

Nel sistema come sopra delineato si è inserita la norma di cui al comma 1 dell'art. 12 legge 122/2010 che ha disposto

“ 10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali **il computo dei trattamenti di fine servizio**, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, **il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.**”

Con circolare n° 17 dell'8/10/2010 (punto 5) l'INPDAP ha precisato che dal 1/1/2011 **la natura della prestazione non cambia e che quindi essa continua a configurarsi quale TFS**, variandone soltanto le modalità di calcolo. L'INPDAP quindi parla sempre di TFS, benché distinto in due quote: una per le anzianità maturate al 31/12/2010 (per la quale si applicano le modalità previste per l'IBU e l'IPS sopra descritte) e una per le anzianità maturate a partire dall'1/1/2011 per le quali si applica l'art. 2120 cc (e quindi anno per anno valorizzazione della retribuzione utile al 6,91% con rivalutazione fissa del 1,50% e del 75% dell'indice ISTAT).

L'aver mantenuto alla quota TFR dal 2011 la natura giuridica di TFS comporta in pratica che il lavoratore pubblico continua, a differenza del lavoratore privato:

- a pagare il contributo del 2,50%
- le voci retributive utili restano quelle considerate per il TFS
- i periodi utili restano con l'arrotondamento a 6 mesi per anno anziché a 15 giorni per mese
- la prestazione non viene più calcolata sull'ultimo giorno di servizio (IBU) o la media degli ultimi 12 mesi (IPS) ma sullo stipendio percepito anno per anno
- le voci utili non sono tutto il percepito (come stabilito dall'art. 2120 cc se i CCNL non stabiliscono diversamente ed i CCNL non hanno mai stabilito niente di specifico su questo punto) ma quelle attualmente previste per il TFS
- il lavoratore pubblico continua a non accedere all'anticipo sul TFR

Si può ipotizzare che il sistema del calcolo delle due quote dal 2011 **colpisce in maniera specifica chi oggi ha già maturato 30 anni di servizio nella prima quota di TFS** con una perdita secca del solo rendimento della prestazione di almeno il 4% secondo il seguente schema ipotetico di calcolo

COMPARAZIONE CALCOLO TFR/TFS (simulazione di un dipendente che cessa dal servizio fra 10 anni)								
ANNO	retribuzione utile	TFS			TFR			
		80%	15esimo		6,91%	1,50%	75%ISTAT (2%)	IMPORTO
2011	70.000,00	0,00	0,00		4.837,00	72,56	72,56	4.982,11
2012	70.000,00	0,00	0,00		4.837,00	72,56	72,56	4.982,11
2013	70.000,00	0,00	0,00		4.837,00	72,56	72,56	4.982,11
2014	72.000,00	0,00	0,00		4.975,20	74,63	74,63	5.124,46
2015	72.000,00	0,00	0,00		4.975,20	74,63	74,63	5.124,46
2016	72.000,00	0,00	0,00		4.975,20	74,63	74,63	5.124,46
2017	74.000,00	0,00	0,00		5.113,40	76,70	76,70	5.266,80
2018	74.000,00	0,00	0,00		5.113,40	76,70	76,70	5.266,80
2019	74.000,00	0,00	0,00		5.113,40	76,70	76,70	5.266,80
2020	80.000,00	64.000,00	4.266,67		5.528,00			5.528,00
								51.648,10
			TFS SU 40 ANNI (4.266,67x40)	170.666,67				
			TFS+TFR SU 40 ANNI (1/15 dell'80% di 70.000+51.648,10)	163.648,10				
			DIFFERENZA	-7.018,56	-4,11%			

A ciò si aggiunge il danno rappresentato dal dover continuare a pagare il contributo del 2,50%.

La norma della legge 122/2010 appare dunque altamente lesiva specialmente per i lavoratori con 30 anni di contribuzione TFS, che:

- subiranno una perdita secca sulla prestazione di almeno il 4%
- continueranno comunque a pagare il contributo del 2,50% (mentre a mente dell'art. 2120 cc non vi sarebbero dovuti),
- continueranno a non vedersi considerati – contrariamente a quanto previsto dall'art. 2120 cc – alcune voci del trattamento economico
- non possono richiedere anticipi sul TFR perché continua ad essere virtuale con una estensione delle previsioni del DPCM 20/12/1999 riservate espressamente ai dipendenti assunti dal 2001 e non a quelli assunti ante 2001

Resta peraltro il problema del contributo del 2,50% a carico dipendente e del mancato accesso all'anticipo nei confronti anche dei lavoratori assunti dal 2001 e regolati dal DPCM 20/12/1999 che, equiparati nel calcolo del TFR ai privati, non lo sono invece per questi aspetti.

Occorre richiedere la modifica legislativa del DL 78. Ma accanto a questa potrebbe essere posta la questione di legittimità costituzionale della norma sugli specifici aspetti della perdurante contribuzione a carico dipendente e del mancato accesso all'anticipo TFR.

Contestualmente andrebbe promossa una richiesta all'INPDAP da parte dei lavoratori per la parificazione del calcolo dell'IPS all'IBU (che penalizza i dipendenti degli enti locali rispetto a quelli dello Stato di almeno il 20%).

Roma,13/6/2011

ELISA PETRONE